

SOCIETA' ADRIATICA RICERCHE MINERARIE (S.A.R.M.)

VIA LAZZARETTO VECCHIO N. 11 - TRIESTE

Spettabile

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

Assessorato Industria e Commercio-Ufficio Idrocarburi

Via Trento, 2 - TRIESTE

Oggetto: Relazione geologica concernente il permesso di ricerca MONTEMAGGIORE

Nella parte nord del permesso la zona montana consta di un fascio di pieghe parallele dirette dal levante al ponente fortemente compresse e, in parte, rovesciate verso sud.

Partendo da nord si succedono formazioni del Norico (dolomia principale) del Giura superiore del Cretaceo (senoniano), del Retico del Norico e del Lias in alternanza colla Dolomia Principale.

Una piega particolarmente accentuata separa questa parte montana dalla sub-montana con consta di due cupole elissoidali isolate; quella dei monti della Bernadia appartenente al Cretaceo Medio e quella del Tienassomoserah appartenente al Cretaceo Superiore (Senoniano) che emergono da una vasta zona ricoperta da flysch dell'Eocene Inferiore.-

COPIA	ALLE M.M.
540	14
15 FEB. 1924	

459



Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA ED AL COMMERCIO

Vista la legge 11 gennaio 1957 n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967 n. 613;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1;

Visto il D.P.R. 26 giugno 1965 n. 958;

Visto il D.P.R. 26 agosto 1965 n. 1116;

Vista la legge regionale 18 agosto 1971 n. 38;

Vista l'istanza pervenuta il 28 gennaio 1974 corredata dalla prescritta documentazione con la quale la Società Adriatica Ricerche Minerarie S.p.A. - S.A.R.M. con sede in Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 11, ha chiesto il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi delle leggi vigenti, da denominarsi convenzionalmente "Montemaggiore" in territorio della provincia di Udine;

Constatato che detta istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 15 febbraio 1974, n. 10 senza conseguenti opposizioni;

Viste le note in data 27 giugno 1974 prot. n. 08/3930/807 e in data 8 luglio 1974, prot. n. 04/1200/518/74, con le quali la Regione Militare Nord-Est - V° Comando Militare Territoriale di Padova ha espresso il proprio nulla-osta;

Visto il programma dei lavori presentato dalla richiedente;

Vista la deliberazione n. 9/1974 adottata nella seduta del 30 maggio 1974, con la quale il Comitato regionale delle miniere, sentito il Distretto Minerario di Trieste, ha espresso parere favorevole alla concessione del permesso di ricerca sopra indicato

D E C R E T A

2957

11

6 NOV 1974

Art. 1

Alla Società Adriatica Ricerche Minerarie S.p.A. - S.A.R.M. con sede in Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 11 è accordato il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "Montemaggiore" nel territorio della provincia di Udine, per la durata di anni 4 dalla data del presente decreto.

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA ED AL COMMERCIO

Art. 2

La zona del terreno, entro la quale la Società permissionaria eseguirà i lavori di ricerca secondo il programma dei lavori nelle premesse citate, è delimitata con linea continua di colore nero passante per i vertici a, b, c, d, e, sul l'unito piano topografico alla scala 1:100.000.

I vertici suddetti sono indicati mediante le seguenti rispettive coordinate geografiche rilevate graficamente sul piano topografico (Foglio Portebbia 1:100.000)

Vertice	Longitudine E M. Mario	Latitudine N
A	0°45'	46°22'
B	0°59'	46°22'
C	0°59'	46°21'
D	0°57'30"	46°12'30"
E	0°45'	46°12'30"

Il perimetro è costituito dagli archi di parallelo AB, DE dagli archi di meridiano AE-BC, mentre il tratto CD coincide con il confine di Stato.

L'estensione del permesso è 28.000 (ventottomila) ettari.

Art. 3

A decorrere dalla data del presente decreto, la titolare del permesso è tenuta a corrispondere alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia il canone annuo anticipato di lire 10 (dieci) per ogni ettaro di superficie, e complessivamente di lire 280.000.- (duecentottantamila), nonché al pagamento della tassa di concessione regionale ammontante a lire 40.000.- (quarantamila) e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti.

Il canone per l'anno cui si riferisce è dovuto integralmente anche in caso di revoca, decadenza e rinuncia totale o parziale del permesso.

Art. 4

Sono qui integralmente richiamate e fanno parte del dispositivo del presente decreto le prescrizioni contenute negli articoli 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 del dispositivo del proprio decreto n. 398 IND/38 del 23 luglio 1974 con il quale è stato accordato il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "Sacile" alla stessa Società Adriatica di

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

L'ASSESSORE ALL'INDUSTRIA ED AL COMMERCIO


Art. 5

La tassa sulle concessioni regionali di lire 40.000.- (quarantamila) di cui all'art. 3 sarà versata sul capitolo 253 dello Stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario 1974. Sul capitolo 302 dello stesso esercizio e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri sarà versato l'importo annuale del diritto proporzionale annuo di lire 280.000.- (duecentottantamila).

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 19 AGO. 1974



L'ASSESSORE

- Nereo Stopper -

GE/gt

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
 - Assessorato all'Industria e al Commercio -
 COMPLESSO REGIONALE ALL'ORIGINALE
 eccetto n. de fasciole.
 TRIESTE, 29 OTT 1974
 IL SEGRETARIO
 (Galeo Terziano)

